

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1828-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

(V. Stampato n. 1828)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 settembre 1989

(V. Stampato Camera n. 4206)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 novembre 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

l'8 novembre 1989

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Aziende autonome
per l'anno finanziario 1989

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

(Disposizioni generali)

Art. 1.

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 24 dicembre 1988, n. 542, sono introdotte, per l'anno finanziario 1989, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

«2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1989, è comprensiva della somma di lire 100.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE».

(Stato di previsione del Ministero del tesoro)

Art. 3.

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

«8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare è stabilito in lire 117.000 miliardi».

2. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

«17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli nn. 5926, 5952, 6771 e 6872».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Disposizioni generali)

Art. 1.

Identico (ma v. per la tabella 12, pag. 9).

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Art. 2.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro)

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

«18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.500.000.000.000, lire 320.000.000.000 e lire 40.000.000.000».

4. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è aggiunto il seguente comma:

«29-bis. Le somme iscritte ai capitoli nn. 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi».

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica)*

Art. 4.

1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, alle amministrazioni statali interessate, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le disponibilità in conto residui e cassa esistenti sul capitolo n. 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica».

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)

Art. 5.

1. All'articolo 14 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato, nell'anno finanziario 1989, a trasferire, con propri decreti, la somma di lire 3 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo n. 8223 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica)*

Art. 4.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(*Stato di previsione del Ministero della sanità*)

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

«2. Alle spese di cui ai capitoli nn. 1539 e 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanità, si applicano, per l'anno finanziario 1989, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Stato di previsione del Ministero della sanità*)

Art. 6.

Identico.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
AL TESTO DELLE SINGOLE TABELLE APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le tabelle recanti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa sono state approvate dalla Camera dei deputati nel testo proposto dal Governo con le modificazioni approvate dal Senato e con le seguenti ulteriori modificazioni: (1) (2)

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1618	Fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13	29.880.000.000 (+)	32.880.000.000 (+)
1874	Spese per la manutenzione, riparazione e trasformazione di armi di bordo, dispositivi di armamento di lancio, ecc.	8.771.000.000 (-)	1.000.000.000 (-)
2102	Spese per la costruzione, manutenzione, riparazione e trasformazione di mezzi di trasporto, di traino, ecc.	11.784.420.000 (+)	6.178.000.000 (+)
2103	Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita ed addestramento di enti, reparti ed unità, ecc.	7.084.600.000 (-)	3.040.000.000 (-)
2502	Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita ed addestramento di enti, reparti, unità e del corpo, ecc.	20.879.000.000 (-)	1.000.000.000 (-)
2503	Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita ed addestramento di enti, reparti ed unità, ecc.	832.100.000 (+)	20.000.000 (+)
2807	Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua potabile - Spese per contributi alle amministrazioni comunali, ecc.	20.000.000.000 (-)	20.000.000.000 (-)
4005	Spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, ecc.	21.377.561.000 (-)	5.820.000.000 (-)
4031	Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione, ecc.	51.945.228.000 (-)	6.072.828.000 (-)
4503	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale militare .	399.948.000 (+)	399.000.000 (+)
4518	Fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13	120.000.000 (+)	120.000.000 (+)

Resta invariato il totale delle variazioni di competenza e di cassa.

(1) Le parti modificate sono stampate in **neretto**.

(2) Per il testo approvato dal Senato, v. lo Stampato Camera n. 2406.